



Comune
di Massagno

Municipio

7.2

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

(19.10.2015 e modifica 04.06.2018)

Richiamate le seguenti basi legali in vigore:

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim); - Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1.07.1998 (ORSAE).

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1991;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995 (LAOERA).
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt); - Piano di gestione dei rifiuti gennaio 2006 (PGR).

Riservate eventuali modifiche.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

(1) Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Massagno, nonché il relativo finanziamento.

² Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti (in seguito anche utenti) presenti sull'intero territorio comunale.

Art. 2 Principi

¹ La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.

² Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

³ Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

(1) Art. 3. Competenze

¹ Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 e promuove un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

² L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.

³ Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

⁴ In casi particolari il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno. Restano riservati i casi in cui il Comune stipula un accordo per lo smaltimento in modo autonomo.

Ugualmente, in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

⁵ Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

(1) Art. 4. Categorie di rifiuti, definizioni

¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti delle aziende industriali, artigianali e commerciali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici, i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico; cestini, rifiuti delle scuole e uffici pubblici.

Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

- a) i rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) i rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

² Sono rifiuti industriali o aziendali (in seguito rifiuti aziendali) i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

(1) (2) Art. 5. Compiti del Comune

¹ Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.

² Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.

³ Organizza, avuto riguardo dei principi dell'art. 18 LALAmb, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura totale dei costi.

⁴ Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.

⁵ Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini del riuso, campagne contro il "littering", azioni nelle scuole e simili.

⁶ Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.

⁷ Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile il compostaggio individuale e promuove l'organizzazione di una filiera per la valorizzazione di questi rifiuti.

(1) (2) Art. 6. Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti

¹ I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.

² I rifiuti raccolti separatamente, che non possono essere riconsegnati direttamente presso i punti vendita, vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.

³ Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di disposizioni tecniche specifiche, o direttamente presso un'impresa autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.

⁴ I rifiuti aziendali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.

⁵ In casi particolari, attraverso l'ordinanza municipale, il Municipio stabilisce gli utenti chiamati a smaltire i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati, dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta (art. 13).

⁶ È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo (littering), è pure vietato depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna), così come l'incenerimento abusivo degli stessi.

⁷ Il Municipio, in casi eccezionali e debitamente motivati, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.

⁸ Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.

⁹ Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta per i rifiuti separati siano colmi, l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o presso il Centro Separati Ciusarella.

CAPITOLO II

Organizzazione della raccolta

(1) Art. 7. Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

¹ Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nel Comune. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eventualmente in quelle private tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

² Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.

³ Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.

⁴ In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio, attraverso ordinanza, può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.

⁵ Nelle zone munite di contenitori centralizzati di raccolta per i rifiuti domestici il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.

⁶ Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori o punti di raccolta di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.

⁷ Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei piccoli centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.

Art. 8. Scarti vegetali e biomasse

¹ I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio decentralizzato degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati secondo le direttive del Municipio.

² Possono essere consegnati, tramite il servizio di raccolta o la piazza di raccolta comunale, unicamente i seguenti tipi di scarti vegetali: legname proveniente dal taglio d'alberi e dal giardinaggio, fogliame e erba. È vietato consegnare scarti organici di cucina o neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

³ Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza, il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

Art. 9. Utenti autorizzati

¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalla popolazione e dalle economie domestiche residenti nel Comune e dalle aziende con sede o che svolgono una qualsiasi attività a Massagno e autorizzate a far capo a questi servizi.

² I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi e queste infrastrutture.

(1) (2) Art. 10. Imballaggi, contenitori e esposizione

¹ I rifiuti domestici e i rifiuti raccolti separatamente possono essere esposti solo negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta e con le modalità autorizzate.

² Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di acquisto, di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.

³ Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e attività che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. Restano riservate le situazioni in cui il Municipio può ordinare la posa di ulteriori contenitori.

Le casistiche saranno definite nell'ordinanza e gli oneri supplementari posti a carico degli interessati.

⁴ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.

Art. 11. Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:

- sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
- veicoli da rottamare e loro componenti;
- rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
- cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
- le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
- sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;

- i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- le gomme e gli pneumatici,
- le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
- i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
- le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
- le emulsioni e le miscele bituminose;
- i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
- carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
- taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

² I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.

³ In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

Art. 12. Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

¹ I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

² Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, comunali e consortili.

³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

CAPITOLO III Tasse di utilizzazione

(1) Art. 13. Prelievo delle tasse

¹ Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani o degli scarti vegetali smaltiti. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi.

² La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti.

³ Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le economie domestiche residenti nel Comune di Massagno, le residenze secondarie e tutte le persone fisiche e giuridiche con sede o che svolgono una qualsiasi attività nel Comune.

⁴ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce l'ammontare della tassa base annua (IVA compresa), per categoria di produttore, ossequiando quanto previsto dall'art. 18a LALPAmb entro i limiti minimi e massimi indicati di seguito:

A) Economie domestiche

A.1. Economie domestiche

a) persona sola: min.Fr. 50.- / max Fr. 120.-

b) due o più persone: min.Fr. 70.-- / max Fr. 160.--

A.2 Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati

a) Persona sola: min. Fr. 50.-- / max Fr. 120.--

b) Due o più persone: min. Fr. 70.-- / max Fr. 160.--

La tassa prevista ai punti A.2 a) e A.2 b) è dovuta dal proprietario.

A.3. Attività economiche accessorie presso economie domestiche

a) Persone o società non iscritta a RC (supplemento): min.Fr. 25.-- / max Fr. 175.--

b) Società iscritte a RC (supplemento): min. Fr. 25.-- / max Fr. 175.--

B) Commercio, artigianato e industrie

B.1 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto: min. Fr. 150.-- / max Fr. 2'000.--

B.2 Esercizi pubblici, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi: min. Fr. 150.- / max Fr. 2'000.—

B.3 Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali: min. Fr. 200.-- / max Fr. 5'000.--

Tassa causale

C.1 vengono messi a disposizione 20 sacchi, da 35 l all'anno, gratuiti per:

- bambini fino a 3 anni compiuti,

- persone che, su prescrizione medica, fanno uso di pannolini.

C.2 Tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi ufficiali (IVA inclusa), la tassa viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi o nel caso degli utenti autorizzati delle marche o fascette per i contenitori da 770/800l.

La tassa causale viene fissata dal Municipio tramite Ordinanza sulla base dei relativi importi minimi e massimi pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato (art. 18b LALPAmb) che indicano la tassa relativa al sacco da 35 litri. Per i sacchi di diverso volume gli importi saranno adattati in modo direttamente proporzionale.

D) Tassa causale per scarti vegetali e biomasse non smaltiti direttamente dalle economie domestiche:

il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, il pagamento di una tassa causale di smaltimento e/o raccolta (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

a) etichetta adesiva da apporre su sacco: min.Fr. 3.- / maxFr. 10.-

⁵ La tassa base annua è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base annua viene prelevata *pro rata temporis*, proporzionalmente ai mesi di domicilio /attività /ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 4 mesi.

Art. 14. Esigibilità

¹ La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura.

Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.

² Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 15 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO IV Norme esecutive e finali

(1) Art. 16 Provvedimenti e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
- f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
- g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse;
- h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e 53.1 lett. h) del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico.

Esso vigila in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.

³ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, gli imballaggi possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁴ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁵ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

⁶ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 17 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

(2) Art. 18 Disposizioni penali, multe

¹ Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di Fr. 10'000.- a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni. Sono riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

² Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione stessa.

Art. 19. Abrogazioni ed entrata in vigore

¹ Il presente Regolamento entra in vigore in 1° gennaio 2016.

² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento é abrogato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 14 gennaio 1974 e relativo aggiornamento del 05.07.1988.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi

Modifiche approvate dal Consiglio comunale in data 4 giugno 2018.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 15 gennaio 2016 con modifiche.

(1) Modifiche SEL del 15.01.2016 e direttive SPAS approvate dal Consiglio comunale in data 04.06.2018 e dalla SEL con decisione 10.08.2018

(2) Modifiche d'ufficio SEL del 10.08.2018 (art. 5 cpv. 3, art. 6 cpv. 3 e 5, art. 10 cpv. 1 e art. 18 cpv. 1).